



COMUNE di ANNONE DI BRIANZA

(Provincia di **Lecco**)

23841 Annone di Brianza – Via S. Antonio n. 4

Telefono n. 0341/576063

e-mail info@comune.annone-di-brianza.lc.it

Pec comune.annonedibrianza@pec.regione.lombardia.it

Prot. n. 6296

Reg. Pubbl. n.

ORDINANZA N° 24 DEL 25.06.2025

IL SINDACO

VISTA la necessità di verificare la causa di cedimenti stradali in Via S. Antonio n. 26, mediante opere di scavo per ricerca perdita idrica in urgenza;

VISTA la richiesta pervenuta in data 25-06-2025 da parte della società Edil Lario Cad srl per conto di Lario Reti Holding spa di eseguire i lavori di ripristino;

CONSIDERATA la necessità di vietare temporaneamente il transito lungo la sopraccitata via pubblica (eccetto residenti) nonché la fermata e la sosta dei veicoli, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino tratto stradale;

VISTI il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLORARE (ECCETTO RESIDENTI) LUNGO:

- **VIA SAN ANTONIO per il giorno 27.06.2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 E COMUNQUE SINO AD ULTIMAZIONE LAVORI**

Il rispetto delle seguenti prescrizioni

L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà avvisare i residenti, e le attività presenti, almeno due giorni prima, con apposito volantino;

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare idonea segnaletica stradale;

L'impresa esecutrice dei lavori, nel caso di ultimazione dei lavori prima della scadenza della presente Ordinanza, è autorizzata a ripristinare la circolazione stradale, avvisando tempestivamente il Comando Polizia Locale;

Il titolo autorizzatorio (o copia conforme) dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito e dovrà essere esibito su richiesta degli addetti al servizio di Polizia Stradale.

L'occupazione dell'area non dovrà creare nocumento alla stessa; in particolare, al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere ricondotta allo stato precedente, in particolar modo dovrà essere salvaguardata la pavimentazione da incisioni, detriti, ecc.

Ogni segnale dovrà essere coerente con la situazione in cui viene posto; la segnaletica temporanea e quella permanente non dovranno essere in contrasto tra loro; in quest'ultima ipotesi i segnali permanenti dovranno essere oscurati; terminati i lavori, i segnali temporanei dovranno essere immediatamente rimossi.

Tutti gli accorgimenti prescritti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. In particolare, per i segnali aventi la faccia utile realizzata con pellicola retroriflettente varranno le prescrizioni dei commi 11 e 12 dell'art. 79 e del comma 3 dell'art. 36 del regolamento esecutivo del C.d.S.

I segnali dovranno essere visibili e leggibili e, in particolare, dovranno:

- 1) Avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari;
- 2) Essere posizionati correttamente con un giusto spazio di avvistamento ed orientamento;
- 3) I segnali verticali dovranno essere installati sul lato destro della strada;
- 4) I sostegni ed i supporti dei segnali stradali impiegati nel segnalamento temporaneo dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; potranno essere utilizzati supporti o sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile, purché ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di impiego; gli eventuali zavorramenti dei sostegni dovranno essere realizzati con materiali che non dovranno costituire pericolo o intralcio per la circolazione;

Gli addetti ai lavori dovranno essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere e dovranno indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 3 o 2 conformi alle disposizioni di cui al D.M. 09.06.21995 o alla norma UNI EN 471. Per interventi di breve durata potranno essere utilizzati capi di vestiario appartenenti alla classe 1. È fatta salva l'applicazione delle altre norme specifiche di settore (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96).

I cantieri stradali, i depositi, i lavori, le macchine operatrici con il loro raggio d'azione dovranno sempre essere delimitati soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni con barriere, parapetti od altri tipi di recinzione sopraindicati debitamente segnalati con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti. Mancando il marciapiede, od essendo stato occupato in seguito all'attività autorizzata dovrà essere garantito a transito dei pedoni un corridoio della larghezza di almeno 1 m.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale sono incaricati di sorvegliare sul rispetto della presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), oppure, in alternativa, nel termine di 60 gg. dalla predetta pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Annone di Brianza, 25 giugno 2025

IL SINDACO

Avv. Luca Marsigli

Originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii